

Accesso civico generalizzato

Il diritto di accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs. 33/13 e s.m.i, è l'accesso a dati o documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligatoria pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis della medesima normativa. Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale accesso civico non costituisce uno strumento di accesso ai documenti amministrativi ("accesso documentale"), disciplinato dalla L. 241/90 e s.m.i. e finalizzato alla tutela di una situazione giuridica.

L'istanza di accesso civico generalizzato deve identificare i dati, le informazioni e i documenti richiesti e non richiede motivazione. Essa va inoltrata al Direttore Generale dell'A.O.U. Federico II, in uno dei seguenti modi:

- In via telematica, all'indirizzo pec: www.aou.protocollo@pec.it;
- A mezzo posta ordinaria all'indirizzo istituzionale dell'Azienda, reperibile sul questo sito;
- A mezzo consegna a mano, presso il protocollo generale dell'Azienda, sito al piano terra dell'ed. 11/H.

L'istanza deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della citata normativa.

L'Azienda, dopo aver ricevuto l'istanza, qualora individui soggetti controinteressati, ne dà comunicazione agli stessi. Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, il controinteressato potrà presentare motivata opposizione all'istanza. Decorso tale termine, l'Azienda provvede sulla richiesta di accesso civico "generalizzato", accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Il procedimento di accesso civico di che trattasi, si conclude entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente ed agli eventuali controinteressati e con la trasmissione al richiedente dei dati o dei documenti richiesti. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati.